

II CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. da 1 a 18 contenuti nel Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Richiamato in particolare l'art. 6, che prevede la deliberazione annuale dell'aliquota in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, con possibilità di diversificarla con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, ecc.;

Visti i commi n. 156 e n. 169 dell'art. 1 L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007);

Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale sulla determinazione delle aliquote e detrazioni ICI;

Richiamato l'art. 2, comma 4, della L. 9.12.1998 n. 431, in forza del quale: "... i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito ai fini dalla determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito, con modificazioni dalla L. 21.2.1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".

Richiamata la delibera CIPE n.087 del 13.11.03, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei comuni a tensione abitativa, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.431/1998, fra i quali è inserito anche il Comune di Cattolica;

Visto l'art. 58 del decreto legislativo 15.12.97 n. 446;

Richiamato il comma 1 dell'art.1 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, che dispone, a partire dall'acconto ICI 2008, l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto;

Richiamato il comma 2 dell'art.1 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, che intende per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n.504/92 e successive modificazioni, nonché quelle abitazioni ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n.93/08, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Richiamato il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, che stabilisce l'esenzione altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8, comma 4, del decreto D.Lgs. n. 504/92;

Richiamato l'art. 5 ter del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n.93/08, che assimila alle abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse vi hanno stabilito la propria residenza;

Richiamato l'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 relativo alla detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

Richiamata la Delibera C.C. n.94 del 29.11.2007, con la quale venivano approvate le aliquote e le

detrazioni I.C.I. per l'anno 2008;

Ritenuto che il gettito ordinario per l'anno 2009 non sarà inferiore rispetto a quello del 2008, stimato in EURO 4.810.000,00 in base a quanto emerge dal prospetto dei versamenti agli atti depositato;

Verificato l'andamento delle riscossioni dell'imposta;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

Ritenuto di stabilire per l'anno 2009 le aliquote I.C.I. come dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPOSITIVE
4 per mille	per i fabbricati ad uso abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. 431/1998 (art. 2, comma 3).
5,8 per mille	- per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (art.5 bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi;
	- per le unità immobiliari (non locate) e relative pertinenze (art. 5 del Reg. Com.) possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
7 per mille	per tutti gli altri immobili.
9 per mille	per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e della discussione che ne è seguita, avvenuta nella seduta di Consiglio Comunale del 20 novembre 2008;

Dato atto che, a seguito di interruzione della seduta consiliare del 20.11.2008, e conseguente decisione assunta dall'Assemblea di proseguire la trattazione di alcuni punti dell'o.d.g. in altra data, si riscontra che la votazione sulla proposta è intervenuta, per tali motivi, nella prosecuzione di seduta tenutasi in data 3.12.2008;

Vista la votazione esplicitata nella prosecuzione della seduta di Consiglio Comunale del 3 dicembre 2008, riportate integralmente nei verbali di entrambe le sedute;

Prima della votazione esce la Consigliera Venturini. I consiglieri presenti e votanti sono n. 16.

Con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri: Tonti di S.C., Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), essendosi astenuti i Consiglieri Carli di A.N., Cimino e Pagnini di F.I./P.d.L.;

DELIBERA

1)- di stabilire per l'anno 2009 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come da prospetto di seguito riportato:

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPOSITIVE
----------	------------------------

!-----! 4 per mille ! per i fabbricati ad uso abitazione
principale !! ! concessi in locazione alle condizioni definite nei !
! patti territoriali di cui alla L. 431/1998 (art. 2 !
! comma 3). !
!-----!
! 5,8 per mille ! - per le unità immobiliari di categoria catastale A1,!! ! A8, A9 e relative pertinenze (art. 5
bis del Reg. !! ! Com.) direttamente adibite ad abitazione principale! ! delle persone fisiche
soggetti passivi; !
! - per le unità immobiliari (non locate) e relative !! ! pertinenze (art. 5 del Reg. Com.) possedute
da !! ! cittadini italiani non residenti nel territorio !! ! dello Stato. !
!-----!
! 7 per mille ! per tutti gli altri immobili. ! !-----
!
! 9 per mille ! per gli immobili ad uso abitativo non locati e per !
! i quali non risultano essere stati registrati !
! contratti di locazione da almeno due anni. ! !-----
----!

2) - di dare atto che il gettito 2009 non sarà inferiore all'ultimo gettito ordinario annuale realizzato (art. 4
D.L. n. 437/96), pari ad Euro 4.810.000,00 come risulta dal prospetto di calcolo agli atti depositato;

3) - di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di
previsione per l'anno 2009;

4) - di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, responsabile del settore Servizi Finanziari -
Affari Generali, la responsabile del procedimento;

5) - copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione e pubblicata per
estratto sulla G.U. a norma dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, come modificato con D.lgs. n. 506/1999.

=====

=====

DEL36725/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 125 del 3/12/2008 - pag. n.

=====